

N. R.G. 280/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro LAVORO

Il Giudice del Lavoro d.ssa Antonella DE LUCA ,

nel procedimento n. 280/20 promosso da:

TANCREDI Giuseppina, con gli avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bartolini;

nei confronti di:

MIUR, rappresentato dalla d.ssa Laura Marino

avente per oggetto: provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

rilevato che l'ente convenuto, regolarmente costituito, eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. e del contraddittorio nei confronti dei candidati contro interessati inseriti in graduatoria e che hanno stipulato i contratti di assunzione atteso che in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente otterrebbero pregiudizio.

All'udienza del 25.5.20 il ricorrente contestava l'eccezione del difetto di giurisdizione del G.O. essendo acquiescente sull'ulteriore questione relativa alla necessità di integrare il contraddittorio.

La ricorrente chiedeva essere autorizzata, in caso di integrazione del contraddittorio, alla notificazione a mezzo pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito nazionale del MIUR, omissando i dati ritenuti sensibili presenti nel ricorso (come indicati in verbale); chiedeva, altresì, essere autorizzato ad estendere il contraddittorio agli Uffici territoriali di Lucca e regionale Firenze.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.20;

il Giudice

Preliminarmente rigetta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ufficio scolastico territoriale e regionale atteso che soltanto il Ministero è legittimato a contraddire in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola.

In tal senso si veda la costante giurisprudenza di legittimità riferita alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al M.I.U.R.: *“anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e*



agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto" (Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521).

Deve poi aggiungersi che l'Ufficio scolastico regionale, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, "costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa".

Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali restano articolazioni periferiche del MIUR (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio rimane il M.I.U.R.

Diversamente appare fondata la preliminare eccezione del MIUR in ordine al difetto di contraddittorio nei confronti dei candidati controinteressati inseriti in graduatoria e che hanno stipulato i contratti, come d'altra parte ammesso dalla stessa ricorrente in udienza.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i candidati contro interessati inseriti in graduatoria che hanno stipulato contratti di assunzione a seguito della procedura selettiva di cui al D.M n. 1074/2019 avente ad oggetto "Procedura selettiva personale imprese di pulizia" di cui al Bando D.D. n. 2200/2020 per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Lucca pubblicata in data 26.2.20 con decreto UST Lucca n. 78 del 26.2.20, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, previo oscuramento dei dati indicati come sensibili nel verbale di udienza del 25.5.20;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata

autorizza

con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso (omissato dei dati indicati in verbale come sensibili) e del presente provvedimento nei confronti di "di tutti i candidati contro interessati inseriti in graduatoria che hanno stipulato contratti di assunzione a seguito della procedura selettiva di cui al D.M n. 1074/2019 avente ad oggetto "Procedura selettiva personale imprese di pulizia" di



cui al Bando D.D. n. 2200/2020 per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Lucca pubblicata in data 26.2.20 con decreto UST Lucca n. 78 del 26.2.20” a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell’area tematica a ciò demandata.

dispone

che copia del ricorso nonché del presente provvedimento siano notificati a cura di parte ricorrente, **entro il 4 giugno 2020 (compreso) ai suddetti controinteressati**

Rinvia

All’udienza del **10.6.20 ore 11** mediante collegamento da remoto con accesso a Teams mediante la seguente stanza virtuale:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJkODNjMmitNWMYNS00NGY2LWl0NGUtNDkxMzVkZDAwOWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

Si comunichi.

Lucca 25.5.20

Il Giudice

Antonella DE LUCA

